adduce ad esempio, nè sul medesimo può fondarsi la proposta d'incriminazione per la tutela dei fanciulli che è un sacro dovere. Ma ciò non basta a giustificare una proposta, la quale mira a punire l'ipotesi del pregiudizio che potrebbe venire ad un fanciullo da supposte fatiche eccessive. Ho già accennato che sarebbe impossibile determinare in quali casi e quando siano tali, perchè esse sono relative alla natura del lavoro, alla durata di esso, alle condizioni fisiche della persona che le eseguisce, ecc. Ora, io mi domando: se da tanta incertezza di circostanze, di elementi, sia lecito far sorgere un reato ed una sanzione penale?

Non aggiungo altro e confido che la Camera respingerà l'emendamento dell'onorevole Majno.

**Presidente.** L'onorevole ministro e la Commissione non accettano dunque la proposta dell'onorevole Majno.

Se ne dà lettura:

« Il proprietario, gerente, direttore, impresario, cottimista e chiunque altro obblighi donne o fanciulli a fatiche manifestamente eccessive sarà punito con pena pecuniaria da lire 100 a 500 per ogni persona così obbligata, e non potrà usufruire delle limitazioni di pena stabilite nell'articolo 75 Codice penale.

« In caso di recidiva la contravvenzione prevista nel presente articolo potrà essere punita coll'arresto estensibile a un mese.

« Si applicano anche per le contravvenzioni al presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente circa il cumulo e la devoluzione delle pene.

« Sono salve le maggiori pene quando il fatto costituisca altro speciale reato.

« Majno, Manzato, Pescetti, Chiarugi, Dall'Acqua, Nofri, Olivieri, Prampolini, Gattorno, Valeri, Chiesa ».

Pongo a partito questa proposta.

(*Dopo prova e controprova la proposta del deputato Majno non è approvata*).

Viene ora un'altro articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Majno e da altri dieci deputati:

« Qualunque persona nell'esercizio dei diritti civili può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile pei reati contemplati negli articoli precedenti e nel regolamento per la applicazione della presente legge.

« Majno, Pescetti, Chiarugi, Manzato, Dall'Acqua, Nofri, Olivieri, Gattorno, Valeri, Chiesa, Prampolini ».

**Majno.** Essendovi pure una proposta dell'onorevole Codacci-Pisanelli gli cederei la facoltà di parlare.

**Codacci-Pisanelli.** Io feci delle osservazioni all'onorevole relatore della Commissione, ma senza intenzione di proporre emendamenti. Queste formule furono invece stampate, quindi ora figurano come emendamenti.

**Presidente.** Ella ha detto che ritirava tutti gli emendamenti.

**Codacci-Pisanelli.** Perfettamente; io non feci che comunicare al relatore le formule a cui si riducevano le proposte che aveva fatte, lasciando alla Commissione ed al Governo di accoglierne qualcheduna.

**Presidente.** Rimane dunque la proposta dell'onorevole Majno. La mantiene?

**Majno.** La mantengo per le stesse ragioni che sono state svolte dall'onorevole Codacci-Pisanelli nella discussione generale.

**Presidente.** L'onorevole ministro guardasigilli accetta la proposta dell'onorevole Majno?

**Cocco Ortu,** *ministro di grazia e giustizia.* No.

**Presidente.** La Commissione?

**Di San Giuliano,** *relatore.* Neppure.

**Presidente.** Allora metto a partito la proposta aggiuntiva dell'onorevole Majno ed altri, di cui dò nuovamente lettura:

« Qualunque persona nell'esercizio dei diritti civili può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile pei reati contemplati negli articoli precedenti e nel regolamento per l'applicazione della presente legge. »

Nè il Governo nè la Commissione accettano questa proposta aggiuntiva.

La pongo a partito.

(*Non è approvata*).

« Art. 16.

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. »

A questo articolo non è presentato alcun emendamento.

Lo metto a partito.

(*È approvato*).